

[c. 91r]

In Nome di Dio Così sia

Sotto il Pontificato di Sua Santità Papa Pio Nono felicemente regnante

Transazione e Concordia

tra

La S[igno]ra Duchessa Vincenza Conti  
Vedova Caffarelli

e

Il S[igno]r Duca D. Gaetano Caffarelli

e

Ratifica di Contratto di Vendita  
fatta

Dalli sudetti Signori Duchessa  
Vedova Caffarelli e Duca Don  
Gaetano Caffarelli

A favore

Di Sua Maestà Il Re di Prussia

e

Quietanza di S[cudi] 7200  
emessa

Dal S[ign]r Giuseppe Pozzonelli  
a vantaggio

Dell'anzidetta S[ign]ra Vedova Caffarelli

A dì

21 febbraio 1854

[c. 91v]

L'anno Mille Ottocento cinquantaquattro nel giorno Ventisette del Mese di Febbrao \_\_\_\_\_

=== a dì 27 febraro 1854 ===

Con testamento aperto, e pubblicato in atti del Dori Notaro nel giorno 28 Settembre 1849 il Duca Don Baldassare Caffarelli istituì Erede Universale dei suoi Beni il Signor D. Giuseppe dei Duchi Caffarelli figlio del Signor Duca D. Gaetano di lui germano fratello col peso di varii legati fra i quali uno di scudi sessantuno al Mese alla sua Vedova Signora Duchessa Vincenza Conti Pozzonelli<sup>1</sup> ordinando però che se dall'anzidetto Erede non si fosse puntualmente adempito al pagamento del succennato mensile assegno rimanesse caducato dell'redità chiamando in questo caso la surriferita di lui Consorte in Erede Universale del suo Patrimonio.

Il menzionato Signor D. Giuseppe dei Duchi Caffarelli dopo aver compilato [c. 92r] nel giorno 29 Ottobre 1851 per gli atti del sudetto Notaro Dori l'Inventario legale, ed retrogiudiziale dei Beni Ereditari si ricusò di corrispondere il mensile assegno di scudi sessantuno alla ricordata Signora Duchessa Vincenza Conti Vedova Caffarelli, la quale si trovò obbligata di convenirlo in giudizio unitamente al Signor Duca Don Gaetano Caffarelli di lui Genitore innanzi il Primo Turno di questo Tribunal Civile

<sup>1</sup> - Morì intestata il 15 aprile 1875. Suoi figli furono Giuseppe, Annunziata, Giovanni, ed Antonio Pozzonelli

affinché gli fosse prefisso un termine a soddisfare il Legato, scorso il quale inutilmente venisse dichiarato Egli caducato, ed ammessa la menzionata Signora Duchessa alla Successione Ereditaria tramite il citato testamento. \_\_\_\_\_

Con sentenza del giorno sette febraro 1851 il lodato Tribunale accolse in tutte le sue parti la promossa istanza colla prefissione del termine di giorni venti a pagare la richiesta somma, scorso il quale inutilmente [c. 92v] dichiarò caducato il Signor Don Giuseppe Caffarelli dalla Eredità dello Zio, e sostituì in questa la Signora Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli, rilasciandone a di lei favore il mandato esecutivo, e questo giudicato in seguito dell'interposto appello venne pienamente confermato dal Tribunale della S. Rota in pendenza di Monsignor Alberghini<sup>2</sup> nel giorno 26 Settembre dello stesso anno 1851, per cui ne nacque una perfetta Regiudicata.



Lapide di Ignazio Alberghini nella Chiesa del Gesù a Roma

Non avendo il S[igno]r D[on] Giuseppe Caffarelli effettuato il pagamento del Legato nel termine dianzi espresso la Signora Duchessa Vedova Caffarelli die' esecuzione all'anzidetta Regiudicata, ma nell'esercitare gli atti possessorii venne a conoscere che la maggior parte dei Beni goduti dal Duca D. Baldassare Caffarelli erano stati digià occupati dal Duca Don Gaetano Caffarelli col titolo di Beni provenienti dalla Primogenitura istituita nell'anno 1670 dal Cavalier Baldassare Caffarelli Seniore, per cui Essa limitò momentaneamente [c. 93r] il suo possesso ai soli diritti, e Beni liberi non occupati dal surriferito Signor D. Gaetano comprendendovi pero un orto, e fabricato annesso ritenuto in affitto dalli Signori Bernardo Luchini, ed Angelo Donato che dallo stesso Signor D. Gaetano si sosteneva primogeniale, e tali Beni Essa rinvenne assorbiti da moltissime passività in parte risultante dal richiamato Inventario.

---

<sup>2</sup> - Monsignor Ignazio Alberghini (25.11.1789-30.1.1869) [da non confondere con il cardinale Giuseppe Alberghini (1770- 1847)] Uditore della Sacra Rota nel 1836, membro del Consiglio di Stato nel 1848, è stato decano della Sacra Rota Romana dal 1858 al 1861. Declinò la promozione a Cardinale offertagli da Pio IX. Si veda il *Diario di Roma* del 22 novembre 1842 per alcune notizie sul suo Studio nella *Memoria dell'Avv. Luigi Maria Santambrogio*. Esise una sua *Oratio habita ab r. p. d. Ignatio Alberghini Sacrae Rotae auditore in Aula Vaticana pro sollemni ejusd. Sac. Rotae apertione postridie kalend. octob. MDCCCXLIII*.

Non appena la Signora Duchessa Vedova Caffarelli era entrata in possesso dei Beni liberi che venne citata innanzi il primo Turno di questo Tribunal Civile dal Signor Duca D. Gaetano Caffarelli per li titoli di cui appresso.

1 Per la divisione in due parti eguali del Palazzo, ed annessi posto qui in Roma al Campidoglio pretendendo egli spettare la metà alla Primogenitura istituita dal fu Cavalier Baldassare Caffarelli Seniore



Arthur Blaschnik (1821-1918) – 1859. Palazzo Caffarelli

2 Per la dimissione del Censo<sup>3</sup> in sorte di scudi sedicimila dovute alla Reverenda [c. 93v] Camera Apostolica, ed imposto dal defonto Duca D. Baldassare Caffarelli Giuniore sopra l'intero Palazzo.

3 Per il pagamento di Scudi ottocento ventidue e Bajocchi venti sorte, per frutti decorsi a tutto il mese di Giugno dell'anno 1853, di cui diceva andar Creditore del suo Fratello Duca D. Baldassare in forza della transazione stipulata per gli atti del Contucci<sup>4</sup> Notaro qui i Roma nel dì 8 Agosto Mille Ottocento otto.

4 Per il pagamento di Scudi novemila novecento che lo stesso S[igno]r D. Gaetano pretendeva essere obbligato a depositare il menzionato di lui Fratello in forza del multiplico ordinato nel testamento di D. Baldassare Seniore che aveva istituito la Primogenitura.

---

<sup>3</sup> - CASINO MICHELE ARCANGELO: «Censo consignativo» o «censo bollare» (dalla bolla del 1568 di Papa Pio V, che disciplinò definitivamente la materia): era la prestazione annua e perpetua a cui si obbligava il proprietario di un fondo nel ricevere un capitale: il fondo restava gravato da un onere reale e perpetuo. Il capitale costituiva il prezzo pagato per conseguire le prestazioni periodiche. Adesso c'è la rendita fondiaria perpetua».

<sup>4</sup> - Contucci Giacomo è un notaio dell'Ufficio 18 de 30 Notari Capitolini, che ha esercitato dal 1804 al 1808.

5 Per il pagamento degli assegni mensili in scudi duecentoventi dovutogli dall'Eredità del fratello Duca Don Baldassare dal mese di Novembre 1850 a tutto Giugno 1852 giusta il convenuto nella richiamata transazione. [c. 94r]

6 Perché venisse dichiarato spettare al medesimo Signor D. Gaetano le pigioni dell'orto e fabricato annesso, e perciò ordinarne la consegna a di lui favore, ed altresì venisse decretata la nullità del possesso preso dalla Signora Vedova Caffarelli sopra gli indicati fondi,

7 Per la prefissione di un termine a radiare l'ipoteca di Scudi milletrecento sorte e frutti di un Debito imposto dal fu Duca D. Baldassare Giuniore sopra la Tenuta di Casalazzara a favore del Signor Ignazio Porena<sup>5</sup>.

8 Per la restituzione di Scudi seicento cinquantadue, e Bajocchi cinquanta percetti dal defonto Duca D. Baldassare in anticipazione degli affittuarii delle Tenute Casalazzara, e Carrocetello.

9 Per sentir dichiarare buono, e valido il Rendiconto dell'amministrazione da lui ritenta dei Beni liberi spettanti al Duca D. Baldassare, e per pagamento [c. 94v] di Scudi cinquanta, e Bajocchi venti asserto credito residuale risultante dal Rendiconto medesimo.

10 Per la consegna provvisoria durante la lite di tutte le pigioni del secondo Piano del Palazzo, ed annessi ritenuto in affitto da sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia.

In seguito di tali giudizi la Signora Duchessa Caffarelli non tardò di promuovere contro il Signor Duca D. Gaetano un'istanza riconvenzionale innanzi il lodato Tribunale affinché venisse dichiarato che alla medesima Signora Duchessa siano devoluti in piena, e libera proprietà tanto li Beni sottoposti ai Fidecommissi Caffarelli prima dell'anno milleseicento settanta, quanto li Beni tenuti per le integrazioni, e surrogati agli stessi Fidecommissi, ed eziandio tutti quelli divenuti liberi sì in forza della rinuncia emessa nell'anno 1808 dal surriferito Signor D. Gaetano, che dalle Leggi abolitive, e che [c. 95r] altresì fosse decretato appartenere ad Essa Signora Duchessa a termini della transazione del 1808 qualunque diritto di successione che avesse potuto esercitare il ripetuto Signor D. Gaetano in precedenza, o posteriormente alla suindicata Concordia.

Per ordine del Tribunale le cause vennero proposte unitamente, e rapporto alla richiesta del Signor Duca in ordine alla dimissione del Censo Camerale nacque il Decreto di [...?] fino all'esito del Giudizio principale concernente la divisione del Palazzo, e relativamente a tutte le altre domande dello stesso Signor Duca D. Gaetano ebbero luogo gli opinamenti contumaciali, mentre riguardo alla causa dalla Signora Duchessa promossa li Giudici esternarono in contraddizione delle Parti l'opinamento a favore di Esso Signor Duca, ma nelle nuove allegazioni esibite dalla Signora Duchessa varie eccezioni furono dedotte, e specialmente sulla proprietà libera del Fabricato [c. 95v] spettante alla Primogenitura Clementini oltre la metà dell'antico Palazzo Caffarelli inerente allo stesso Fabricato, e così ancora di una parte dell'Orto sotto il Palazzo, e di altri fondi come rilevasi dall'ultimo Ristetto di fatti, e di ragioni distribuito a stampa per l'Udienza del giorno 10 Giugno 1853, nella quale tutte le cause furono nuovamente aggiornate col Decreto = all'Ottava, e dalla Duchessa Caffarelli si faccia costare che non si è ripristinato il Vincolo della Primogenitura dopo le leggi abolitive.

Riflettendo la Signora Duchessa che gli sarebbe stato ben difficile di esibire al Tribunale la richiesta giustificazione a motivo che li Beni Primogeniali costituivano un capitale di oltre Scudi quindicimila, e che quantunque avesse potuto ottenere a suo favore il Fabricato spettante alla Primogenitura Clementini oltre la metà dell'antico Palazzo, pur tuttavia sarebbe stata [c. 96r] per Essa una

---

<sup>5</sup> - *IL MERCURIO DI ROMA: OSSIA GRANDE RACCOLTA D'INDIRIZZI E NOTIZIE DE PUBBLICI E PRIVATI STABILIMENTI; DEI PROFESSORI DI SCIENZE, LETTERE, ED ARTI; DE' COMMERCianti; DEGLI ARTISTI EX. EC. EC.*, Roma 1843, p. 226: «Porena Inazio, via de' banchi vecchi n. 83». *DIARIO DI ROMA*, 27 Aprile 144: «... è stato esonerato il signor Ignazio Porena dall'ufficio di Amministratore del Patrimonio della fu Teresa Giorgi ...». *ANNUARIO PONTIFICIO* 1863 Roma 1863 p. 450: «Banco di S. Spirito ...] Ignazio Porena, *Computista.*»

leggerissima risorsa stimò miglior partito di assumere con il Signor Duca D. Gaetano Caffarelli trattative di conciliazione rispetto a tutte le vertenze, e vedendo che il modo più facile a poter concludere la concordia era quello di alienare cumulativamente il Palazzo in cui cadevano le dispute insieme a tutti gli altri fabbricati si fe' sollecita d'appieno (?) concerto col lodato Signor Duca D. Gaetano di proporre l'acquisto a questo Eccelso Municipio, ossia ai Membri Principali, e più influenti della Comunale Rappresentanza, ma la proposta rimase senza effetto perché da tutti venne data negativa risposta a motivo del prezzo che Essi reputavano gravoso.

Venuto di ciò in cognizione Sua Eccellenza il Signor Barone Enrico Arnim<sup>6</sup> Incaricato di Affari di Sua Maestà Il Re di Prussia presso la S. Sede, questi a nome dell'Augusto Suo Sovrano si dichiarò [c. 96v] pronto di acquistare l'intero Palazzo con tutti li corrispondenti Fabricati, ed appresso vari abboccamenti all'uopo tenuti ne combinò e concluse con li Signori Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli, il Duca D Gaetano Caffarelli l'analogo contratto di compra, e vendita esclusi gli oggetti nobiliari per il prezzo di Romani Scusi Ottantaduemila Settecentoventi in moneta d'oro, e d'argento oltre una Pensione Vitalizia di scudi quaranta al mese pagabile nella stessa moneta all'anzidetta Signora Duchessa anticipatamente, riservato però il Chirografo Pontificio per l'approvazione della vendita riguardo alla porzione primogeniale del Palazzo come meglio il tutto risulta dalle due apoche private che registrate, e trascritte originalmente qui si alligano [sic!] del tenore v[idelice]t

---

D'appresso a tale alienazione li rammentati Signori Duchessa Vedova [c. 97r] Caffarelli, e Duca D. Gaetano Caffarelli col consiglio dei rispettivi Legali stabilirono, e conclusero fra loro una definitiva transazione di tutte le vertenze nel modo, e con li seguenti patti, e sostanziali condizioni \_\_\_\_\_

1 Che la Signora Duchessa Vedova Caffarelli debba rinunciare a tutte le liti pendenti tra lei, ed il lodato Signor Duca D. Gaetano Caffarelli, e segnatamente alla causa da Essa promossa per le asserite reintegrazioni, surrogazioni, ed abrogazioni dei vincoli Primogeniali, come pure ad ogni, e qualunque altra pretesa fin qui dedotta, e considerata nell'ultima Difesa subita al Tribunale nell'Udienza del giorno 10 Giugno 1853, ma ben anche non dedotta, e che potesse per di lei parte affacciarsi in qualsivoglia tempo sia contro il ripetuto Signor Duca D. Gaetano, sia contro gli altri Possessori della Primogenitura Caffarelli sotto qualsiasi titolo quantunque [c. 97v] meritevoli di speciale menzione.\_\_\_\_

2 Che debba restare a carico della surriferita Signora Duchessa l'estinzione del cambio di Scudi Mille dovuto al Signor Ignazio Porena, e del Censo in sorte di Scudi Sedicimila spettante alla Reverenda Camera Apostolica, ed il pagamento de' frutti dell'uno, e dell'altro Capitale, e delle spese giudiziali, non che la soddisfazione del Censo imposto nel dì 8 Giugno 1791 a favore dei R[everendi] P[adri] Teatini del Convento di Capocroce<sup>7</sup> in Frascati oggi devoluto agli Eredi Scalzo Galletti, non che di qualunque altro debito, o peso gravante l'Eredità libera del predefonto Duca Don Baldassare Caffarelli Giuniore, ed in tal guisa venghino purgati li beni Primogeniali da qualsivoglia ipoteca, ed esonerato tanto il Signor Duca Don Gaetano, quanto gli altri Possessori della Primogenitura da ogni responsabilità in proposito.

3 Che il più volte nominato Signor Duca [c. 98r] Don Gaetano Caffarelli debba conseguire sul prezzo di Vendita la somma di Scudi Duemila settecento quarantasei, e Bajocchi quarantacinque oltre il rimborso delle spese giudiziali combinate amichevolmente in Scudi Mille cinquecento ventitré , e baj. 78 e si' l'una che l'altra somma in tacitazione finale di ogni suo credito e titolo verso l'eredità libera del

---

<sup>6</sup> - Harry conte von Arnim-Suckow nacque il 3 ottobre 1824 a Moitzel- fitz/Hinterpommer e morì il 19 maggio 1881 a Nizza. Era a Roma nel 1853 come segretario di Legazione, vi tornò nel 1864 come ministro residente e vi rimase fino al 1871. Poi fu ambasciatore a Parigi fino al 1874. Il 12 ottobre 1876 venne condannato a cinque anni di lavori forzati per delitto di ripetuto tradimento verso la patria, per crimenlese, per ingiurie verso il principe Bismark e la Cancelleria imperiale»; ma fuggì all'estero (si veda su ciò *La Civiltà cattolica*, vol. XII della serie nona, fasc. 635, Firenze 1876, pp. 625-626). Fu poi ambasciatore durante il Concilio Vaticano.

<sup>7</sup> - [a cura di] MARCELLA CAMPANELLI, *I Teatini*, Roma 198, p. 112: «Il monastero di S.ta Maria di Capo Croce dell'Ordine de Chierici Regolari Teatini, situato nella città di Frascati fuori di detta città a tre tiri di pietra, il primo che si trova nella pubblica strada quando si viene da Roma, Fu fondato detto monastero et eretto l'anno 1608 ...»

fu Duca D. Baldassare Caffarelli Giuniore sia per le corrisposte delle tenute Casalazzara, e Carrocetello anticipatamente esatte dal predefonto Fratello, sia per il Capitale di Scudi Settecento cinquanta, che dell'altro Capitale in corrispondenza al perpetuo assegno di Scudi Dieci al mese dovuto allo stesso Signor Duca D. Gaetano in forza dell'istromento di transazione stipulato come si disse per gli atti del Contucci notaro qui in Roma nel dì otto Agosto 1808, come pure per li frutti del divisato Capitale di Scudi Settecento cinquanta, e per le rate di assegno sin [c. 98v] qui decorse, ed eziandio per l'asserto residuale credito di Scudi Cinquanta, e Bajocchi venti risultante dal Rendiconto in atti esibito, e per qualunque altro titolo giudiziale, ed estragiudiziale presente, e futuro abbenché qui non nominato, ed espresso dipendente tanto dalla citata Concordia, che da altro qualsiasi documento, restando perpetuamente esonerata l'Eredità del fu Duca D. Baldassare Caffarelli dall'obbligo di pagare l'assegno mensile di Scudi dieci convenuto nella stessa Concordia, essendosi nella somma di cui sopra compenetrato, e compreso il Capitale dell'enunciato assegno

4 Che dal giorno della morte del Duca D. Baldassare Caffarelli Giuniore in appresso debba il di lui Fratello Signor Duca D. Gaetano esiggere liberamente le pigioni tanto del secondo Piano, ed annessi del Palazzo al Campidoglio abitato da S. E. il Signor Ministro di Prussia, quanto dell'Orto [c. 99r] Luchini, e dei Fabricati annessi, salve, e riservate a favore della Signora Duchessa le pigioni provenienti dall'affitto del primo Piano, delle Rimesse, e di tutti gli altri Locali o affittati, o da Essa ritenuti per proprio uso. \_\_\_\_\_

5 Che il Signor Duca Don Gaetano debba riconoscere come insussistente il preteso credito di Scudi Novemila novecento riguardante il Moltiplico di Scudi trecento annui ordinato dal fu Cavalier D. Baldassare Caffarelli Seniore nell'anno 1670 in cui istituì la Primogenitura giammai effettuato dal predefonto Duca Don Baldassare Giuniore, e qualora faccia d'uopo debba Egli emettere al succennato Moltiplico formale, ed espressa rinuncia \_\_\_\_\_

6 Che la Primogenitura Caffarelli debba conseguire sullo stesso giorno di vendita la somma di Romani Scudi Trentottomila cinquecento, e questi per corrispettivo di qualunque [c. 99v] diritto alla Medesima spettante sulla porzione primogeniale del Palazzo al Campidoglio, sull'Orto, e Fabricati annessi, come pure sulle Casette e Grotte, da rimanere tal Capitale presso l'Augusto acquirente colla decorrenza dei frutti compensativi all'annua ragione dei cinque per cento sino a che non siasi riportato per l'oggetto il Pontificio Chirografo, ben inteso però che se all'epoca dell'ottenuto Chirografo non vi sia pronta occasione di reinvestire il divisato Capitale abbia questo a ritenersi dalla Maestà Sua per il termine non minore di anni quattro scorso il quale ne possa la stessa Maestà Sua farne eseguire l'analogo deposito. \_\_\_\_\_

7 Che debba essere riservato alla Signora Duchessa il diritto di tumulazione alla Sepoltura Gentilizia della Nobile Famiglia Caffarelli in questa Venerabile Chiesa di S. Maria della Minerva, come ancora qualunque [c. 191r] altro riguardante l'Eredità libera del predefonto Marito, ed in specie quello di nominare il Rettore della Cappellania di S. Aniano<sup>8</sup> coi relativi pesi, e tutto ciò non ostante che

---

<sup>8</sup> - VINCENZO FORCELLA, *Iscrizioni delle Chiese di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri*, Vol. XII, Roma 1878, pp. 309 e 311: «S. Aniano. Presso la piazza della Bocca della Verità nel rione Ripa s'incontra questa chiesolina la cui origine risale almeno al XV secolo siccome ce lo mostra lo stemma di Sisto IV collocato all'esterno sopra la porta d'ingresso. Era dedicata per lo innanzi alla Vergine Maria, ma essendo stata data sotto Paolo V alla Compagnia dei lavoranti e garzoni dei Calzolari chiamati comunemente gli Scarpinelli, fu immediatamente risarcita e dedicata in onore di S. Aniano loro protettore. Abbandonata sui primordi del nostro secolo fu posta sotto la dipendenza della congregazione di S. Maria del Pianto, e vi furono operate nuove riparazioni, che si ripeterono circa il 1837 ed in questa circostanza forse sarà scomparsa ogni memoria, non essendovene al presente traccia veruna» FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, Roma 1958, p. 76 nota (47): «Risulta che Francesco Antonio [figlio di Alessandro Caffarelli e di Pantasilea Astalli e zio della nostra Anna Caffarelli] avesse un figlio TIBERIO (1630-1675) che si fece ecclesiastico e fu rettore di una cappellania di S. Maria in Joppella istituita dai suoi maggiori per l'Università dei giovani lavoranti calzolari (1612). Per questa cappellania Tiberio istituì una enfiteusi con canone annuo di 20 scudi su una casa di famiglia sita nel Rione Ponte. Mgr. Prospero, poi Cardinale, patrocinò l'attività di questo nipote». MARIANO ARMELLINI, *Le chiese di Roma*, Roma 1891, p. : «S. ANIANO O S. ANIGRO - È una cappellina posta in via della Bocca della Verità presso la piazza omonima. Appartenne alla compagnia degli Scarpinelli istituita nel 1612. Fu già dedicata alla Vergine e si chiamava la chiesa di S. Maria; gli Scarpinelli gli tolsero quel titolo e la dedicarono ad Aniano. Fu restaurata da Sisto IV, di cui v'ha lo stemma sulla porta della

contravvenisse alla condizione di conservare lo Stato Vedovile espressa nel testamento del predefonto di lei Marito \_\_\_\_\_-



Arthur Blaschnik (1821-1918) – 1859. Palazzo Caffarelli (retro)

Dopo tale concertato la Signora Duchessa Vedova Caffarelli coi denari somministratigli dal lodato Signor Barone Arnim in conto del convenuto prezzo sborsò al Signor Ignazio Porena il Capitale di Scudi Mille unitamente ai relativi frutti, ed al Moltiplico Chigi il Capitale di Scudi Cinquecento con li corrispondenti frutti, non che estinse il Censo in sorte di Scudi Sedicimila dovuti alla Reverenda Camera Apostolica pagandone eziandio li frutti decorsi, e quelli della preventiva bimestrale Disdetta, ed altresì conciliò per Scudi Settemila Duecento il Legato mensile di Scudi [c. 191v] trenta, e l'uso dell'abitazione nel Palazzo Caffarelli che il predefonto Duca D. Baldassare Caffarelli aveva lasciato al Signor Giuseppe Pozzonelli di lei figlio col mezzo del richiamato testamento, e pur anco conciliò colla maggior parte degli altri Legatari, riservandosi di dedurre contro li Rimanenti ad ogni amichevole accomodamento tutte le ragioni, diritti, ed eccezioni.

In forza di Decreto sott'oggi onorato in grado di volontaria Giurisdizione dall'Uditor Civile di Monsignor Vicegerente di Roma per gli atti miei che in copia autentica qui inserisco essendo stata autorizzata la sullodata Signora Duchessa Vedova Caffarelli a poter procedere alla transazione, ratifica del Contratto di Vendita, Conciliatore coi Legatari nei termini dianzi espressi, e volendosi in sequela del medesimo stipulare in proposito l'analogo Istromento onde sempre ne possa risultare [c. 192r] la verità, e per ogni più proficuo effetto di ragione, quindi è che avanti di me Antonio Sartori Notaro, e

---

chiesa; e venne nuovamente risarcita nel 1614. Nell'anno 1805 passò in proprietà della congregazione di s. Maria del Pianto, che la fece restaurare. I popolani la chiamavano *s. Anigro*.» Non posso dire quando questa cappellania sia passata dai Caffarelli della Valle a quelli del Campidoglio.

Cancelliere del Tribunale del Vicariato di Roma e di studio in Via degli Uffici dell'E[minentissi]mo Vicario n,° 38 assistito dai sottoscritti testimonj abili a forma delle vigenti leggi \_\_\_\_\_

Personalmente costituiti \_\_\_\_\_

Sua Eccellenza il Signor Barone Enrico Arnin Incaricato di Affari di Sua Maestà il Re di Prussia presso la Santa Sede residente qui in Roma nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio, il quale dichiara stipulare il presente Istromento in nome, e vece dell'augusto Suo Sovrano, e d'appresso speciale autorizzazione dello stesso Monarca

La Nobile Donna Signora Vincenza Conti, figlia del fu Camillo Vedova in prime nozze del fu Pasquale Pozzonelli, ed in seconde della Chiara Memoria il Duca D. Baldassare Caffarelli [c. 192v] Giuniore domiciliata in questa Capitale nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio, la quale agisce e stipula il presente Istromento come Erede sostituita beneficiata dell'anzidetto defonto marito Duca D. Baldassare Caffarelli in forza della sudetta Regiudicata \_\_\_\_\_

S. E. il Signor Duca D. Gaetano Caffarelli figlio della Chiara Memoria Duca D. Gaetano domiciliato in questa Capitale via del Banco S. Spirito numero 12 che quivi interviene, e stipula tanto in nome proprio, quanto come attuale Possessore della Primogenitura Caffarelli istituita nell'anno 1670 dal Cavalier Don Baldassare Caffarelli Seniore \_\_\_\_\_

Il Signor Giuseppe Pozzonelli figlio del fu Pasquale Possidente domiciliato in Roma nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio \_\_\_\_\_

Tutti a me Notaro pienamente cogniti \_\_\_\_\_

Premessa dalli menzionati Signori [c. 193r] Comparenti nella divisata rappresentanza, e nella parte che ciascuno riguarda la ratifica, ed omologazione di quanto resta espresso nella precedente narrativa, in esecuzione della medesima \_\_\_\_\_

Li rammentati Signori Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli, e Duca Don Gaetano Caffarelli, la prima autorizzata in forza del preinserto Decreto spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo ecc. all'oggetto di eliminare tutte le vertenze fra loro insorte hanno convenuto, ed in linea di amichevole transazione, e concordia formalmente convengono quanto appresso \_\_\_\_\_

1 La surriferita Signora Duchessa Caffarelli rinuncia a tutte le liti pendenti tra lei, ed il lodato Signor Duca Gaetano Caffarelli, e segnatamente alla causa da Essa promossa per le reintegrazioni, surrogazioni, ed abrogazioni dei Vincoli Primogeniali, come pure ad ogni, ed [c. 193v] qualunque altra sin qui dedotta, e considerata nell'ultima difesa esibita al Tribunale nell'Udienza del giorno 10 Giugno 1853, ma ben anche non dedotta, anche potesse per di lei parte affacciarsi in qualsivoglia tempo sia contro il ripetuto Signor Gaetano, sia contro gli altri Possessori della Primogenitura sotto qualsiasi titolo benché meritevoli di speciale menzione \_\_\_\_\_

2 La stessa Signora Duchessa Caffarelli avendo di già pagato le sorti, frutti, e spese dovute al Signor Ignazio Porena, ed al Moltiplico Chigi, non che estinto il Censo Camerale con gli corrispondenti frutti promette, e si obbliga di soddisfare il Censo imposto nel giorno 8 Giugno 1791 a favore dei R[everen]di P[adri] Teatini del Convento di Capocroce in Frascati oggi spettanti agli Eredi Scalzo Galletti non che qualunque altro debito, o peso gravante l'Eredità libera del fu Duca D. Baldassare [c. 194r] Caffarelli Giuniore onde in tal guisa venghino purgati li fondi Primogeniali da qualsivoglia ipoteca, esonerando tanto il Signor Duca D. Gaetano, quanto gli altri Possessori della Primogenitura Caffarelli da ogni responsabilità in proposito

3 La riportata Signora Duchessa Vedova Cafarelli dei denari conseguiti dall'encomiato Signor Barone Arnim in conto di prezzo ora alla vista, e presenza di me Notaro, e dei sottoscritti testimonj paga, e sborsa al Signor Duca D. Gaetano Caffarelli la somma di Romani Scudi quattromila duecento settanta, e Bajocchi ventitré in moneta effettiva d'oro, e d'argento quali previo esatto confronto tirò a se liberamente per la rata di Scudi Millecinquecento ventitré in rimborso di spese giudiziali così di buon accordo combinate, e li residuali Scudi Duemila Settecento [c. 194v] quarantasei, e Bajocchi quarantacinque in tacitazione finale di ogni suo credito, e titolo verso la Eredità libera del fu Duca



Don Baldassare Caffarelli Giuniore sia per le corrisposte delle Tenute Casalazzara, e Carrocetello<sup>9</sup> anticipatamente esatte dal defonto Fratello, sia per il Capitale di Scudi Settecento Cinquanta, che dell'altro Capitale in corrispondenza al perpetuo assegno di Scudi dieci al mese ad Essi Signor Duca D. Gaetano dovuto a termini dell'Istromento di Concordia stipulato in atti del Contucci Notaro qui in Roma nel dì 8 Agosto 1808, come pure per li frutti del divisato Capitale di Scudi Settecento Cinquanta, e per le Rate di assegno sin qui decorse ed eziandio per il residuale Credito di Scudi Cinquanta, e Bajocchi venti risultante dal Rendiconto in atti esibito, e per qualunque altro titolo giudiziale, ed extragiudiziale presente, e futuro abbenché qui [c. 195r] non nominato, ed espresso dipendente tanto dalla citata Concordia, che da qualsiasi altro documento, esonerando perpetuamente l'Eredità libera del fu Duca D. Baldassare Caffarelli dall'obbligo di pagare l'assegno mensile di Scudi Dieci convenuto nella stessa Concordia mentre nella somma di cui sopra vi è compenetrato, e compreso il Capitale del suindicato assegno \_\_\_\_\_

4 Dalla morte del Duca D. Baldassare Caffarelli in appresso dovrà il Signor Duca D. Gaetano esiggere liberamente le pigioni tanto del secondo Piano del Palazzo al Campidoglio abitato da S. E. il Signor Ministro di Prussia unitamente agli annessi, quanto dell'Orto Luchini, e dei rispettivi Fabricati, salva, se riservate a favore della Signora Duchessa le pigioni provenienti dall'affitto del primo Piano, delle Rimesse, e di tutti gli altri locali o affittati, o da Essa ritenuti per proprio uso [c. 195v] \_\_\_\_\_

5 Riconosce il Signor Duca Don Gaetano Caffarelli come insussistente il Credito di Scudi Novemila Novecento riguardante il Moltiplico di Scudi Trecento annui ordinato dal fu Cavalier D. Baldassare Caffarelli Seniore nell'anno 1670 in cui istituì la Primogenitura, e per tal effetto rinuncia a qualunque diritto, azione, e ragione che gli abbia potuto, e possa competere in ordine all'enunciato Moltiplico

6 Dal prezzo della vendita in discorso resta attribuita alla Primogenitura Caffarelli la somma di Romani Scudi Trentottomila Cinquecento, e questo per corrispettivo di qualunque diritto alla Medesima spettante sulla porzione primogeniale del Palazzo al Campidoglio, sull'Orto, e Fabricati annessi, compresi sulle Casette, e Grotta da conseguirsi tal Capitale nel modo e sotto le condizioni di cui si parlò in [c. 196r] in narrativa, e verranno specificate in appresso \_\_\_\_\_

7 Rimane riservato alla Signora Duchessa Caffarelli il diritto di tumulazione nella Sepoltura Gentilizia della Nobile Famiglia Caffarelli in questa Venerabile Chiesa di S. Maria sopra Minerva come ancora qualunque altro riguardante l'Eredità libera del predefonto Marito, ed in specie quello di nominare il Rettore della Cappellania di S. Aniano coi relativi pesi, e tutto ciò non ostante che Essa contravenisse alla condizione di conservare lo Stato Vedovile prescritto nel richiamato testamento

In ulteriore esecuzione delle cose espresse in narrativa Sua Eccellenza il Signor Barone Enrico Arnim a nome di Sua Maestà il Re di Prussia, e li Signori Duca Don Gaetano Caffarelli, e Duchessa Vincenza Conti Vedova Caffarelli quest'ultima autorizzata mediante [c. 196v] il presente Decreto spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo ecc. hanno approvato, e ratificato conforme in virtù del presente Istromento approvano, e ratificano senza alcuna limitazione, o riserva le due Apoche private superiormente inserite portanti il contratto di Compra, e Vendita del Palazzo Caffarelli posto qui in Roma al Campidoglio, e di tutti gli altri Fabricati effettuato tra l'Augusto Monarca di Prussia eli

---

<sup>9</sup> - ANTONIO NIBBY, *Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de'dintorni di Roma*, Volume 1, p. 204: «Iv la strada amziate entra nell'Agro Romano e traversa le tenute di Tufella, Casal della Mandria, e Carroceto, 24 m[glia] lontane da Roma. ntra non molto tempo dopo in querla di Carrocetello che è semimboschita ...» NICOLA MARIA NICOLAJ, *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, Roma 1803, p. 210: «CARROCCELLO . Di pertinenza di S. E. il Signor Duca Caffarelli confinante colle Tenute di Carroceto , Campo di Carne , e Campomorto. Estensione totale r[ubbia] 118 . 2 . 2. Notasi che di questa Tenuta non si prescrive alcuna lavorazione per esser la medesima tutta Macchia cedua di Terreno assai magro , ed arenoso, che serve attualmente di pascolo alle Vacche sode del Sig. Nicola Piervincenti»

medesimi Signori Duca D. Gaetano Caffarelli e Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli, e per tale effetto intendono, e vogliono che detto contratto abbia la plenaria sua esecuzione.

Tale ratifica si fa e rispettivamente si accetta per l'identifico (?) prezzo di Romani Scudi Ottantaduemila Settecento Venti, quali per la quota di Scudi quarantaquattromila duecento venti la Signora Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli dichiara [c. 197r] e confessa con suo giramento di aver avuto, e ricevuto da Sua Maestà Il Re di Prussia per le mani dell'encomiato Signor Barone Arnim in moneta d'oro, e d'argento in più rate precedentemente alla stipulazione del presente Istromento, e chiamandosene ben contenta, e soddisfatta, rinunciando con giuramento a qualunque legale eccezione ne ha emesso, ed emette la corrispondente quietanza.

Li residuali poi Scudi Trentottomila Cinquecento quota spettante alla Primogenitura Caffarelli Sua Eccellenza il R.r Barone Arnim a nome di S. M. Il Re di Prussia promette e si obbliga di pagare, e con effetto sborsare al Possessore dell'anzidetta Primogenitura allorché Egli avrà riportato per l'oggetto il Pontificio Chirografo, ed intanto, e sino all'effettivo sborso del danaro promette di corrispondere li frutti compensativi in forza [c. 197v] della notissima legge Curabit<sup>10</sup> all'annua ragione del cinque per cento di tre in tre mesi posticipatamente, la rata posta qui in Roma liberi, immuni, ed esenti da ogni peso, o tassa imposta, e da imporsi in forza di qualsiasi superiore disposizione, dichiarandosi però che qualora all'epoca dell'ottenuto Chirografo non vi sia pronta occasione di reinvestire il succennato Capitale dovrà ritenerlo l'Augusto Monarca per il tempo non minore di anni quattro da oggi decorrendi, scorsi li quali sarà in piena facoltà di far eseguire il deposito del danaro col vincolo del reinvestimento.

Inoltre il sullodato Signor Barone Arnim a nome di S. M. Il Re di Prussia in aumento di prezzo promette e si obbliga di corrispondere alla Signora Duchessa Vedova Caffarelli una prestazione vitalizia di Scudi quaranta al mese anticipatamente incominciando [c. 198r] dal presente giorno qui in Roma in moneta d'oro, e d'argento rimossa qualunque eccezione attesa la qualifica di Erede sostituita beneficiata del fu Duca D. Baldassare Caffarelli non potendo aver luogo a favore della Signora Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli il conseguimento del Legato di Scudi Sessanta mensili lasciategli dal Marito perciò Essa S.ra Duchessa autorizzata come sopra ha di buon grado acconsentito, ed acconsente che dal Signor Conservatore delle Ipoteche all'ufficio di Roma venga liberamente tolto, e cancellato dai suoi Registri la iscrizione ivi presa nel giorno 28 Febraio 1850 Volume 372 articolo 24 in garanzia dell'anzidetto Legato abilitando il menzionato S.r Conservatore ad eseguire in margine dei medesimi suoi Registri l'opportuna annotazione esonerandolo da qualsivoglia responsabilità.

Facendo seguito a quanto si enunciò [c. 198v] in narrativa la più volte nominata Signora Duchessa Vincenza Vedova Caffarelli ora alla vista, e presenza di me Notaro, e dei sottoscritti testimoni paga, e sborsa al Signor Giuseppe Pozzonelli di lei figlio la somma di Romani Scusi Settemila Duecento in moneta corrente, che previo esatto confronto Egli tirò a se liberamente in compenso così di buon accordo combinato per il Legato mensile di Scudi trenta, e per l'uso della casa nel Palazzo Caffarelli ad Esso lasciati nel Testamento del predefonto Duca D. Baldassare Caffarelli superiormente richiamato, e in corrispettività di tal somma rinuncia ai legati sudetti, rilasciandone a favore della sua Genitrice l'opportuna quietanza acconsentendo in pari tempo alla libera cancellazione dell'iscrizione a di lui favore presa in quest'Ufficio delle Ipoteche nel di 28 Febraio 1850 volume 372 articolo 25 liberando il S.r Conservatore da [c. 199r] ogni responsabilità in proposito.

Promette, e si obbliga la Signora Duchessa di far cancellare nel perentorio termine di mesi due da oggi decorrendi tutte le Ipoteche risultanti dai Certificati che qui s'inseriscono, come pure di conciliare con tutti li Legatarii in modo che l'Augusto acquirente possa disporre dei locali a suo talento, e in difetto di ciò sarà in facoltà del Monarca di adottare quel provvedimento che giudicherà opportuno.

Dichiarano li S.ri Duca D. Gaetano Caffarelli, e Duchessa Vedova Caffarelli che i fondi venduti restano allibrati in loro nome nei Registri Censuarii, come dai certificati che qui s'inseriscono, che tranne le ipoteche di cui i sopra inserti Certificati non restano affetti a verun altra iscrizione, aggiungendo di non averne in alcun modo disposto e perciò promettono, e si obbligano dell'evizione a forma di legge.

---

<sup>10</sup> - Secondo la nota legge *Curabit* non è lecito al compratore ritenere *rem et pretium*.

Tutte le spese del presente Istromento, e degli altri atti verranno soddisfatte [c. 199v] da S. M. Il Re di Prussia giusto il convenuto nelle preinserte apoche.

E per l'osservanza di quanto sopra le Parti nei rispettivi nomi si sono obbligati a forma di legge, e toccate le Scritture a delazione di me Notaro hanno giurato.

Sulla richiesta delli Signori Caffarelli il Signor Barone Arnim ha dichiarato di assumere qualunque molestia che potesse loro venire inserita dipendentemente dal presente atto da chicchessia. \_\_\_\_\_

Sopra le quali cose ecc.

Atto fatto in Roma nel Palazzo Caffarelli ivi presenti li testimonj che unitamente alli S.ri Comparenti, e a me Notaro si sono firmati dopo lettura \_\_\_\_\_

Arnim

Duca Gaetano Caffarelli

Giuseppe Pozzonelli

Alessandro Avv. Ruga testimono a quanto sopra

Alessandro Franchi testimonio a quanto sopra

Antonio Sartori notaro pub. [...?]

[lungo il margine sinistro del foglio e in verticale]

[Timbro]

3° UFFICIO DEL REGISTRO IN ROMA
--

Si dichiara per regola di Registri che la Sentenza 7 Febraro 1851 è reg[istra]ta a Roma al Vol. 235 pf. (?) 19 V.o Cas, 7 La sentenza 26 Settembre 1851 è registrata a Roma al Vol. 238 pf (?) 90 V.o Cas. 8, ed il Rendiconto è registrato li 12 Dicembre 1851 in [...? ...? ...?] Vol 566 atti privati Cas. 1 . 2 . 3 e 4 pagati S[cudi] 1 . 20 a. Franchi

Copia d'archivio

[Firma pco leggibile]

[Timbro]

Registrato a Roma li 3 Marzo 1854	[...] - . 40
in 36 pagine tre apostille Vol. 279 atti	[...] - . 40
Pubblici Fog. 243 Cas. 2 ricevuti centoventitré scudi e	[...] 22 . 37
sessantasette baj./ salva / la multa per la Tassa di Successione	[...] 2 . 90
	[...] 24 . 80
	[...] . 40
	[...] . 40
	[...] . 40
	[...] 72 . -
	<hr/>
	123 . 67

[c. 100r]

Quante volte entro lo spazio e termine di un mese a decorrere dalla data del presente per parte del Sig.r Ministro di Prussia, o del Sig.r Incaricato Barone Armin si riportino dalla Regia Corte la facoltà per acquistare i seguenti locali, cio è

1. l'intero Palazzo Caffarelli posto in Campidoglio tanto libero, che primogeniale, giardino, scuderie, rimesse, in una parola con tutti gli annessi e connessi, senza eccezione veruna.
2. Le diciannove Casette sopra il Monte Caprino a contatto con il medesimo Palazzo affittate a diversi inquilini.
3. L'orto e caseggiato annesso affittato a Bernardo Luchini.
4. Le sedici grotte sotto l'orto affittate a diversi Inquilini.
5. La casetta affittata a Gio. Battista Salomba.
6. Il granaro in via di Monte Caprino affittato al Sig. Braun, ed altri.
7. La fontana pubblica sotto la Rupe Tarpea ai N.i 7 e 7A affittata a Nicola Romagnoli.
8. La camera superiore all'anzidetta fontana affittata a Nicola Romagnoli e Mastro Donati.
9. La Rimessa affittata a Santa Bionducci al N.º 5.
10. Il Rimessone affittato alle Monache di Tor di Specchi al N.º 14 ed i piani terreni affittati a Maestro d'Orazio ai N.i 15 e 16.

Noi sottoscritti ciascuno per la parte a noi spettante ci obblighiamo a vendere al medesimo tutti i locali precitati per il corrispettivo prezzo di Scudi Ottantamila, aggiuntavi la condonazione della somma di Scudi Duemila Settecentoventi dovuti da me sottoscritta Vincenza Duchessa Vedova Caffarelli alla Regia Legazione a tutto il mese di Agosto 18cinquantatre, compensati Scudi ottocento cinquanta per quindici mesi<sup>11</sup> di pigione dalla Regia legazione dovuti a tutto Settembre [c. 100v] detto anno a forma del contratto primo maggio 1852, salve sempre di me Gaetano Duca Caffarelli le pigioni dovute in forza dei contratti stipulati dal defonto Duca D. Baldassarre Caffarelli.

Dovrà inoltre il Compratore pagare a me infrascritta Duchessa Vedova Caffarelli la somma mensile di Scudi trenta anticipati per tutto il tempo della mia vita, e più scudi dieci mensuali parimenti vitalizi per supplire alle spese della mia abitazione vita durante.

Le spese poi di stipolazione [sic!] del Contratto di transazione fra venditori, e di vendita contemporanea, di quietanza dei Creditori a dimettersi a cura dei venditori, quelle del Chirografo Pontificio, trascrizione degli atti saranno tutti a cura dell'acquirente.

Tolte tutte le passività a diligenza sempre dei venditori, ed a spese come sopra, quella qualunque somma che rimanesse a pagarsi, i venditori potranno immediatamente incassarla, ma non saranno costretti di riceverla prima degli anni quattro a meno che non si presentasse loro un tutto e sicuro reinvestimento, ed infrattanto dovrà il compratore corrispondere su questa somma il frutto del cinque per cento.

I Contratti di affitto dovranno dal Compratore osservarsi fino al loro termine. In fede Roma li 31 Agosto 1853

Vincenza Ved. Caffarelli

Pietro Avv. Rossi<sup>12</sup>, quale Procuratore di S. E. Gaetano Duca Caffarelli, come da procura rilasciata li 18 Giugno pr[ossimo] pass[at]o p[er] gli atti di [...? ...?] notaio to (?) S. Giorgio, alla quale ecc.

Arnim

---

<sup>11</sup> - Dal primo maggio 1852 a tutto settembre 1853 sono 17 mesi che a 50 scudi al mese fanno esattamente scudi 850.

<sup>12</sup> - Su di lui 1) Supplemento al n. 66 del Diario di Roma del 19 agosto 1845; 2) Notizie per l'anno 1855, Roma 1855, p.262: Uditore della prefettura della Segnatura di Giustizia.

## Contratto di vendita del Palazzo Caffarelli al Campidoglio

Archivio di Stato di Roma - Antonio Sartori Notaio del Vicariato – cc. 103r-190v

© 2017 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 103r]

In Nome di Sua Santità Pio IX felicemente Regnante Certifico io sottoscritto Notaro, Cancelliere del Tribunale del Vicariato di Roma qualmente per gli atti della volontaria Giurisdizione che si conservano nel mio Ufficio resta compresa la Memoria con Decreto del tenore seguente.

All'Ill[ustrissi]mo Signor Dottor Vincenzo Alfonsi Uditor Civile di Monsignor Vicegerente di Roma.

= Illustrissimo Signore =

Vincenza Conti Vedova in prime nozze del fu Pasquale Pozzonelli ed in seconde del predefunto Duca Don Baldassare Caffarelli domiciliata in Roma nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio espone a V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma che con [c. 103v] testamento aperto per gli atti del Deri Notaro qui in Roma nel giorno 28 Settembre 1849 l'anzidetto Duca D. Baldassare Caffarelli onorò la Esponente di un legato mensile di S[cudi] 61 durante la di lei vita, ciò coll'espressa condizione che se dall'Erede istituito D. Giuseppe Caffarelli non si fosse puntualmente adempito al pagamento di detto Legato mensile rimanesse il medesimo D. Giuseppe Erede caducato dall'Eredità, ed in questo caso di caducità chiamò direttamente Erede universale la stessa Esponente.

Avvenne realmente il caso contemplato dal testatore, che l'Erede istituito Don Giuseppe dopo compilato solenne [c. 104r] Inventario si ricusò al pagamento del legato stimandolo superiore alle forze Ereditarie per cui la vedova dopo avergli fatto varie stragiudiziali interpellazioni lo convenne giudizialmente chiamando in causa anche il di lui Genitore Signor Duca D. Gaetano affinché gli fosse prefisso un termine al pagamento del legato scorso il quale inutilmente venisse dichiarato caducato nonché dichiarata Erede la vedova Attrice in tutto e per tutto a forma del Testamento sudetto.

Il Primo Turno del Tribunale Civile di Roma innanzi al quale fu discussa la causa in primo grado di giurisdizione con sentenza [c. 104v] del giorno sette Febraro 1851 ammise l'istanza in tutte le sue parti colla prefissione del termine di giorni venti a pagare la somma del legato richiesto nell'istanza, qual termine decorso inutilmente dichiarò decaduto l'Erede Don Giuseppe, ed ammise alla successione Ereditaria la vedova Istante come più diffusamente rilevasi dalla detta Sentenza, ancorché per parte di D. Giuseppe Caffarelli, e del Duca D. Gaetano come suo Padre, e legittimo Amministratore venisse interposto l'appello in Sagra Rota Ponente Monsignor Alberghini la Sentenza del Primo Turno fu pienamente confermata in tutte le sue parti [c. 105r] per cui ne nacque una perfetta Regiudicata come apparisce dalla Successiva Sentenza Rotale del giorno 26 Settembre 1851.

Non essendosi per parte di D. Giuseppe adempito al pagamento del legato nel termine prefisso dalla Regiudicata divenne la Vedova Erede libera del predefunto Coniuge tanto a forma del testamento, quanto a forma della Regiudicata.

Mentre però esercitava gli atti di possesso rapporto all'Eredità pervenutagli come sopra si è detto, conobbe che la maggior parte dei Beni posseduti, e goduti da Don Baldassare erano già stati occupati dal Signor D. Gaetano fratello del Defonto col titolo di beni [c. 105v] provenienti dalla primogenitura nell'anno 1670 istituita dalla Chiara Memoria del Cavalier D. Baldassare Caffarelli Seniore. In virtù di che la stessa vedova limitò momentaneamente il suo possesso ai soli Diritti e beni liberi non occupati dal Signor D. Gaetano si (?) comprese però un Orto e Fabbricato annesso ritenuto in affitto dal Signor

Bernardo Lucchini ed Angelo Donato che dal Signor Don Gaetano si sosteneva Primogeniale, quali diritti e beni dell'Eredità libera del defunto Duca Don Baldassare per altro erano assorbiti da moltissime passività, come rilevasi dall'inventario fatto dallo stesso D. Giuseppe [c. 106r] Caffarelli per gli atti del Deri Notaro Capitolino sotto il giorno ventinove Ottobre 1851

Non appena l'esponente era entrata al possesso di detti beni liberi che rimanevano assorbibili da moltissime passività come rilevasi in parte dell'inventario fatto da D. Giuseppe Caffarelli per gli atti del eri Notaro Capitolino sotto il giorno sette Febraro 1851 per la medesima convenuta giudizialmente ad istanza del Signor Duca Don Gaetano per diversi titoli

= Primo = Per la divisione del Palazzo in Campidoglio in due parti eguali pretendendo egli spettarne la metà della Primogenitura del detto [c. 106v] Cavalier D. Baldassare Seniore

= Secondo = Per la dimissione del Censo Camerale di Scudi 16000 imposto dal defonto D. Baldassare Giuniore sopra l'intero Palazzo

= Terzo = Per il pagamento di S[cudi] 822 . 20 sorte e frutti diversi a tutto giugno 1853 di cui diceva esser Creditore del Defunto Fratello in forza di una transazione stipulata nel 1808

= Quarto = Per il preteso pagamento di S[cudi] 9900 che lo stesso Don Gaetano pretendeva essere obbligato il Defunto Don Baldassare a depositare in forza del Moltiplico<sup>13</sup> ordinato nel Testamento di D. Baldassare Seniore istitutore della Primogenitura

= Quinto = [c. 107r] Per il pagamento degli assegni mensili in Scudi ottanta decorsi da Novembre 1850 a tutto Giugno 1851 ed altro giudizio di S[cudi] 140 per altri assegni decorsi a tutto giugno 1852 che Don Gaetano richiedeva in forza dell'enunciata transazione del giorno 8 Agosto 1808

= Sesto = Perché venisse dichiarato che le Piggioni dell'Orto, e Fabricato annesso situato sotto il Palazzo venissero Depositate, e assegnate all'istante Don Gaetano non che venisse dichiarata la nullità del possesso preso dall'Esponente sullo stesso orto es annessi

= Settimo = Per la prefissione di un termine a radiare l'Ipoteca di S[cudi] 1300 [c. 107v] sorte e frutti di un debito imposto dal defunto D. Baldassare Giuniore sopra la tenuta di Casalazzara a favore del Signor Ignazio Prina

= Ottavo = Per la restituzione di S[cudi] 652 . 50 percetti dal defunto in anticipazione dall'affittuario delle Tenute Casalazzara, e Carrocetello

= Nono = Per sentire dichiarare buono, e valido il rendiconto esibito dall'Istante Don Gaetano dell'Amministrazione da esso tenuta dei beni liberi spettanti al detto Don Baldassare, e quel pagamento di Scudi cinquanta e bajocchi venti asserto credito residuale risultante dal d[ett]o Rendiconto

= Decimo = Per la pretesa consegna provvisoria durante le liti di tutte [c. 108r] le piggioni del secondo piano del palazzo ed annessi ritenuto in affitto da Sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia

In sequela di tal giudizi promossi ad istanza del Signor Don Gaetano l'Esponente Duchessa non tardò di promuovere anche essa un Giudizio contro lo stesso Don Gaetano qual Giudizio era diretto a sentir dichiarare che tanto i Beni sottoposti ai fideicommissi Caffarelli prima dell'anno 1670 quanto i Beni tenuti per le reintegrazioni agli stessi fedecommissi come ancora tutti i Fondi surrogati ai sudetti Fideicommissi spettavano all'Istante come Erede di Don [c. 108v] Baldassare Giuniore oltre a tutti quelli divenuti liberi in forza della rinuncia del 1808 emessa dal Reo convenuto Don Gaetano ed in forza ancora delle leggi abolitive, ed infine si dichiarasse che qualunque diritto di Successione fosse potuto spettare al citato tanto prima che dopo l'anno 1808 apparteneva in forza della Transazione di d[ett]o anno 1808 alla Duchessa Vedova Istante nella suespressa qualifica come più diffusamente rilevasi dai termini dell'Istanza nella discussione delle surriferite cause, dopo esser stato ordinato dal

<sup>13</sup> - Dovrebbe essere questa prescrizione presente nel testamento del 1670 verso la fine: «E perché il desiderio mio sempre è stato ed è non solo che la roba mia si conservi come sopra ma si aumenti in beneficio della nostra casa; pertanto intendo e voglio che il mio erede e chi goderà la mia roba dal primo anno che io morirò a seguitare in perpetuo e in infinito deva rinvestire scudi 900 di moneta l'anno in tanti beni stabili o censi perpetui in Roma a suo arbitrio con che però il frutto di essi vada in beneficio dell'erede». Non mi è chiaro però come si arrivi alla somma di 9900 scudi.

Tribunale che si proponessero unitamente avvenne, che rapporto a quella [c. 109r] promossa dal Sig[no]r D. Gaetano per la dimissione del Cambio Camerale di Scudi 16000 imposto dal Defunto Don Baldassare Giunore sopra il Palazzo nacque il Decreto di Supersessoria<sup>14</sup> fino all'esito del giudizio principale concernente la divisione del Palazzo

In tutte le altre promosse da D. Gaetano nacquero gli opinamenti contumaciali ed in quello promosso dalla Vedova Esponente si [...?] le nuove difese tanto sulle singole domande di Don Gaetano, contro gli opinamenti contumaciali quanto contro l'opinamento contraddetto nella causa da Essa promossa ed in queste nuove difese [c. 109v] varie eccezioni furono dedotte e specialmente sulla proprietà libera del Fabricato spettante alla primogenitura Clementini oltre la metà dell'antico Palazzo Caffarelli inerente allo stesso Fabricato, e così ancora di una parte dall'Orto sotto il Palazzo e di altri fondi come rilevasi dall'ultima Difesa distribuita per l'Udienza del 10 Giugno 1853 ma sotto il d[ett]o giorno 10 giugno 1853 furono tutte le cause nuovamente aggiornate col Decreto = all'Ottava ed alla Duchessa Caffarelli si faccia costare che non si è ripristinato il vincolo della Primogenitura dopo le leggi abolitive. [c. 110r]



Arthur Blaschnik (1821-1918) – 1858. Palazzo Caffarelli e Fabricato spettante alla Primogenitura Clementini

Rimanendo in tal Decreto momentaneamente sospese le cause si presentò allora la favorevole occasione di vendere tanto il Palazzo in Campidoglio su cui cadevano le varie questioni suaccennate, quanto l'Orto sottoposto allo stesso Palazzo come pure le altre Casette e grotte prossime di assoluta

<sup>14</sup> - Supersessoria equivale a sospensione, moratoria.



proprietà libera della Primogenitura nonché il Granaro ed altri locali attigui di proprietà libera dell'Esponente e tutto ciò pel complessivo prezzo di S[cudi] 82720 in moneta d'oro, e d'argento oltre ad un'annua pensione vitalizia di S[cudi] 40 mensili da pagarsi anticipatamente all'Esponente nella stessa [c. 110v] qualità di moneta vita naturale durante e più l'impronto<sup>15</sup> di tutte le spese di qualunque genere occorrenti per la Stipulazione, Decreto, Chirografo, Cancellazione d'Ipoteche, Trascrizione ed altri Atti dipendenti dalla vendita e dalla Transazione di cui appresso a carico dell'Acquirente.

In tale stato di cose riflettendosi dall'Esponente che gli sarebbe stato ben difficile fare la giustificazione dal Tribunale richiesta per essere il valore dei beni primogeniali superiore alla somma di S[cudi] 15000 a tal uopo prescritta dal Motu Proprio<sup>16</sup> Piano del 6 Luglio 1816, e riflettendo ancora che rapporto alla divisione del Palazzo seppure avesse [c. 111r] ottenuto di far prelevare a suo favore il Fabricato spettante alla Primogenitura Clementini oltre la metà dell'antico Palazzo sarebbe stata per essa una legerissima [sic!] risorsa per cui stimò migliore partito assumere le trattative di conciliazione in tutte le cause col Signor Duca Don Gaetano riservata l'approvazione Sovrana per ciò che riguarda li soli beni, e diritti primogeniali volesse annuire alla proposta vendita col dargli un adeguato compenso in vista del quale avrebbe rinunciato a tutte le liti tanto più che la d[ett]a vendita si ravvisava utilissima tanto ad Essa quanto alla stessa Primogenitura

Vedendo [c. 111v] Don Gaetano il vantaggio che andava a risentire la Primogenitura colla conciliazione di tutte le liti, e che esso stesso ne fruiva coll'evitare immense spese, e non tenui dissapori specialmente fra Parenti per cui annuì di buon grado alle proposizioni fattagli dall'Esponente e coll'assistenza degli amici, e dei rispettivi Legali si fece la vendita fra le parti quanto appresso.

**Primo** = Che riservata l'approvazione Sovrana per i beni primogeniali si dovesse procedere per modum unius<sup>17</sup> all'esecuzione del compromesso di vendita tanto del Fabricato dall'Esponente reclamato [c. 112r] come appartenente alla Primogenitura Clementini già disciolta in forza delle leggi abolitive, quanto dell'antico Palazzo Caffarelli annesso allo stesso Fabricato, come ancora l'Orto, e Fabricato annessi; di più tutte le Casette, grotte, granaro ed altri locali attigui pel complessivo prezzo di S[cudi] 82720 in moneta d'oro, e d'argento oltre una vitalizia pensione [sic!] mensile di S[cudi] 40 a favore dell'Esponente mewdesima.

**Secondo** = Che a titolo di transazione debbasi dell'Esponente vedova Caffarelli rinunciare a tutte le liti come sopra vertenti fra di essa ed il S[igno]r Duca D. Gaetano e segnatamente alla causa in di lui nome promossa per le pretese [c. 112v] reintegrazioni, surrogazioni, ed obbligazioni dei Fondi primogeniali come pure ad ogni e qualunque altra pretesa non solo fin qui dedotta ed accampata nell'ultima difesa esibita al Tribunale Civile di Roma in Primo Turno per l'Udienza 10 Giugno 1853 ma benanche non dedotta, e che potesse in qualsivoglia tempo per di lui parte affacciarsi sia contro Don Gaetano, sia contro la Primogenitura posseduta da esso sotto qualsivoglia titolo e causa che esigesse una speciale menzione.

**Terzo** = Che in conseguenza di ciò dovesse restare a carico dell'Esponente l'estinzione con una parte del prezzo proveniente dalla vendita [c. 113r] dei predetti fondi, tanto del Censo camerale di

---

<sup>15</sup> - EMIDIO CESARINI, *Principi della giurisprudenza commerciale esaminati ...* seconda edizione, Macerata 1840, p. 419: «SPESE. L'impronto delle spese di qualche atto in qualunque controversia dev'essere a carico di chi tale atto domandi.»

<sup>16</sup> - *MOTO PROPRIO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO VII in data de' 6 luglio 1816 SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ...*, Milano 1816, p. 56: «Art. 139. Il fidecommissio non avrà effetto se il valore degli immobili, su i quali sarà istituito, e che dovrà essere libero, ed immune da ogni debito, peso, e detrazione, non giungerà alla somma di scudi quindicimila, deducendo questo valore dalle stime Catastali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici, e riguardo agli urbani da quelle del censimento, se vi sarà, ed in mancanza di questo, o dei precedenti istrumenti di acquisto, o del reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente (in difetto di questi mezzi) dall'apprezzamento dei Periti.»

<sup>17</sup> - Per modum unius = come uno.

S[cudi] 16000, quanto del Cambio Porena di S[cudi] 1000 coi relativi loro frutti decorsi e spese giudiziali come ancora ogni qualunque altro debito spettante all'Eredità libera di Don Baldassare Giuniore, proveniente dall'ultimo testamentaria di Lui disposizione comprensivamente ai legati Capitalizzati, e conciliati in quanto a Giuseppe Pozzonelli di anni 26 a S[cudi] 30 mensili per la somma<sup>18</sup> di Scudi 7200 in quanto a Luigi Morgante<sup>19</sup> per Scudi 12 anni vita durante della Duchessa la somma per una sol volta di S[cudi] 140, ed in quanto ad Antonio Ales<sup>20</sup> di anni sessanta sette per titolo [c. 113v] di abitazione Scudi cento settanta per una sol volta, slve e riservate in favore della Esponente tutte le ragion, diritti ed eccezioni contro Ignazio Martinelli<sup>21</sup>, Marco Pianella<sup>22</sup>, e Giovanna Pianella Petroni renuenti<sup>23</sup> ad ogni conciliazione.

E così ancora si debba dall'Esponente liberare pienamente tanto i beni primogeniali da qualsivoglia ipoteca che si trovi sopra i medesimi iscritta per garanzia dei sudetti debiti quanto ancora liberare lo stesso Don Gaetano ed ogni altro possessore, e Successore della stessa primogenitura da qualunque molestia inferitagli, anche potesse in ogni futuro tempo per causa dei debiti sopra [c. 167r] enunciati inferirglisi.

**Quarto** = Che in rimborso di ogni e particolare titolo, e credito che possa allo stesso D. Gaetano competere contro l'Eredità libera del Defonto Duca Don Baldassare, sia per le corrisposte di Affitto delle Tenute di Casalazzara, e Carrocetello anticipatamente dal Defonto Esatte, sia pel Capitale tanto degli Scudi settecento cinquanta quanto del perpetuo assegno al medesimo Signor D. Gaetano dovuti in virtù della transazione dell'otto Agosto 1808 per gli atti del Contucci Notaro Capitolino sia per i frutti del d[ett]o Capitale di Scudi 750, [c. 167v] spese restando con tale esborso perpetuamente esonerata l'Eredità del Defonto Duca Don Baldassare dall'obbligo di pagare il surriferito assegno mensile di Scudi Dieci risultante dall'enunciata transazione degli otto Agosto 1808 per esser stato anche un tal Capitale compenetrato e compreso nella somma di cu isopra.

**Quinto** = Che tutte le pigioni decorse dal giorno della morte del defonto Duca Don Baldassare in poi tanto sopra l'affitto del Secondo piano ed annessi del Palazzo in Campidoglio ritenuto da S[ua] E[ccellenza] il Signor Ministro di Prussia, quanto sopra l'affitto dell'Orto Lucchini [c. 168v] e dei fabbricati annessi debbano restare ad intero ed esclusivo vantaggio del Signor D. Gaetano salve, e riservate alla medesima vedova le pigioni provenienti dall'affitti del primo piano ed annessi delle rimesse, e di altri locali affittati, o ritenuti da essa.

---

<sup>18</sup> - A Giuseppe Pozzonelli viene assegnato il capitale di scudi 7200, che all'interesse del 5% frutta 360 scudi all'anno, corrispondenti a 30 scudi mensili.

<sup>19</sup> - Dal testamento di Baldassare del 1849: «avendo sperimentato l'attuale mio procuratore Sig. Luigi Morgante per un abile, onesto, e diligente legale lascio al medesimo scudi dodici annui, quali finché vivrà la mia consorte gli saranno pagati sull'assegno fatto in di lei favore, pregandolo ad assisterla, qualora abbia bisogno della di lui opera ed intenda valersene, nel qual caso però potrà dargli un compenso a seconda delle di lui operazioni.»

<sup>20</sup> - Dal testamento di Baldassare del 1849: «a titolo di legato ed in ogni altro miglior modo, lascio al cuoco Antonio Ales l'uso della casa che abita a Monte Caprino e ciò parimenti in remunerazione del lungo servizio prestatomi sua vita natural durante.»

<sup>21</sup> - Dal testamento di Baldassare del 1849: «a titolo di legato ed in ogni altro miglior modo, ed in remunerazione del servizio prestatomi lascio per una sol volta ad Ignazio mio servitore scudi 50 come ancora l'uso della casa che attualmente abita sua vita natural durante, senza che peraltro gli sia lecito di poter cedere ad altri l'uso anzidetto, e purché si trovi al mio servizio all'epoca della mia morte.»

<sup>22</sup> - Dal testamento di Baldassare del 1849: «a titolo di legato ed in ogni altro miglior modo, lascio a Marco Panella sua vita naturale durante scudi cinque mensili che di già percepisce a titolo di giubilazione per il lungo servizio prestato a me che al defunto mio Zio in qualità di cocchiere, oltre l'uso della Camera che gode.»

<sup>23</sup> Dal *Dizionario etimologico online*: «renuente = *lat.* RENUENTEM participio presente di RENUO *faccio cenno di no, disdico, rifiuto* [...]. Che oppone rifiuto (latinismo)».

**Sesto** = Che in corresponsività di quanto sopra ed a titolo egualmente di Transazione debba il Signor D. Gaetano per sé e suoi Successori riconoscere come insussistente, e qualora faccia bisogno rinunciarvi al Preteso Credito di S[cudi] 9900, riguardante il multiplico di annui Scusi trecento dal Defonto Duca Don Baldassare non eseguito a favore [c. 169r] della Primogenitura istituita nel 1670 dal fu Cavalier Don Baldassare Caffarelli Seniore.

**Settimo** = Che per qualunque diritto potesse all Primogenitura spettare sulla porzione primogeniale del Palazzo in Campidoglio sull'Orto e Fabbricati annessi, come ancora sul prezzo delle casetta e grotte primogeniali comprese nella vendita summenzionata ed in tutto ascendenti ad un'annua rendita lorda di Scudi 632 . 50 debba la Primogenitura sudetta e per essa il prefato Signor D. Gaetano ricevere a titolo di Transazione la complessiva somma di Scudi 38500 e questa libera e franca da ogni spesa tassa ed altro da restare [c. 169v] a credito della Primogenitura medesima presso il Compratore dei fondi che ne pagherà i frutti compensativi al saggio legale del cinque per cento sino a che non sarà riportato il Chirografo Pontificio dovendo tutto il di più che si ritrarrà dall'enunciata vendita [prelevate le somme da pagarsi in estinzione delle passività contemplate nei precedenti articoli 3. 4.] rimanere a totale beneficio e vantaggio dell'Esponente e consegnarsi liberamente ad essa in corresponsività della rinuncia da emettersi come sopra per di lui parte.

Re: grazie

**Ottavo** = Che tutte le spese ricorrenti per la stipulazione del contratto di vendita [c. 170r] e transazione, e di qualunque genere di voltura, quietanze e radiazioni d'Ipoteca, del Chirografo da riportarsi, del Decreto, ed istromento, e di tutte le altre dipendenze peer gli effetti dei Contratti, debbano essere a carico del compratore.

**Nono** = Che debba essere riservato in favore dell'Esponente il diritto di Sepolcro nella sepoltura gentilizia della nobile famiglia Caffarelli esistente nella Chiesa di S. Maria della Minerva, come ancora qualunque diritto concernente l'Eredità libera del predefonto Consorte non che il diritto di nominare il Rettore della Cappellania di Sant'Aniano coi relativi [c. 170v] pesi, dovendo il Signor Don Gaetano rinunciare ad ogni diritto che gli potesse competere sull'Eredità libera di Don Baldassare tanto in forza della Transazione del 1808 che per qualunque altro titolo e ciò anche nel caso che l'Esponente passasse ad altre nozze ed in questa guisa contravenisse [sic!] alla legge ingiuntale nel Testamento del di Lei Marito.

Ora desiderando la stessa vedova Esponente procedere alla stipolazione e Rattifica [sic!] delle dovute solennità tanto del sudetto contratto di transazione, quanto dell'altro di vendita nei modi e termini di sopra espressi come ancora prestare il [c. 171r] consenso per la cancellazione dell'ipoteca riguardante i Scudi Sassantuno mensili presa il giorno 28 Febbrao 1850 volume 372 Articolo 24 a carico di Don Giuseppe Caffarelli ed in fine dare esecuzione alla conciliazione con i tre legatarii espressi nell'articolo Terzo né potendo divenire ad un tale atto senza l'autorizzazione di un Competente Giudice fa la medesima istanza a V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma onde essere autorizzata alla stipolazione dell'uno, e dell'altro Contratto con tutti e singoli patti di sopra riferiti ed a forma dell'annesso voto legale, non che a prestare [c. 171v] il consenso per la cancellazione della surriferita ipoteca, e così ancora ad estinguere i tre legati capitalizzati, nel modo e quantità espressa nell'articolo 3, ed in fine a ritirare liberamente il residual prezzo dei fondi venduti per la dimissione di altre passività ritenendo il di più per i suoi bisogni e destinare il giorno ed ora per la redazione dell'analogo processo verbale dichiarando di non avere qui in Roma altri Parenti non interessati da poterla assistere a forma di Legge, che Giovanni Pozzonelli di Lei figlio.

= Vincenza Vedova Caffarelli =

[c. 172r]

Noi Vincenzo Alfonsi dell'una e l'altra Legge Dottore Uditor Civile di Mons[igno]r Vicegerente di Roma, e come tale Giudice autorizzato dalla Legge ad esercitare gli atti della Giurisdizione Volontaria.

Vista la premessa Memoria.

Visto il Testamento del fu Duca Don Baldassare Caffarelli aperto e pubblicato in atti del Dori Notaro qui in Roma nel giorno 28 Settembre 1849 col quale istituì Erede universale de suoi beni il Signor D. Giuseppe dei Duchi Caffarelli di lui Nipote col peso di vari Legati fra i quali uno di S[cudi] 61 al mese a favore della Signora Vincenza Conti Pozzonelli [c. 172v] sua Consorte prescrivendo che qualora non avesse soddisfatto integralmente tali legati lo dichiarava decaduto dall'Eredità ordinando che questa venisse conseguita dalla menzionata di lui Consorte.

Viste le due Sentenze emanate nei giorni Sette Febraro, e Ventisei Settembre 1851 l'una dal Primo Turno di questo Tribunale Civile, e l'altra dalla S[acra] Rota in pendenza di Monsignor Alberghini costituenti la perfetta cosa giudicata in forza delle quali venne prefisso al Sig[no]r Don Giuseppe Caffarelli un termine a soddisfare la somma del legato dovuto alla Vedova scorso il quale inutilmente lo dichiararono caducato dalla [c. 173r] Eredità del Duca D. Baldassare Caffarelli di lui Zio, ed in di lui luogo dichiararono erede la Vedova rilasciando a favore della stessa Duchessa Vedova Caffarelli il Mandato d'immissione al Possesso dei Beni Ereditarii lasciati dal predefonto Marito.

Visti li Certificati della Cancelleria del Censo di questa Capitale in data Dieci del corrente dai quali risulta che il Palazzo posto qui in Roma al Campidoglio con le Case ed altri fabricati restano allibrati alla Signora Vincenza Conti ved[ov]a Duchessa Caffarelli ed al Signor Duca D. Gaetano Caffarelli come possessore [c. 173v] della Primogenitura Caffarelli per la somma complessiva di Scudi Dodicimila quattrocento trenta.

Visti quattro Certificati rilasciati sotto li nomi di Caffarelli Don Baldassare, D. Gaetano, e Don Giuseppe Caffarelli, e della Signora Vincenza Conti Vedova Duchessa Caffarelli in cui vengono riportate le diverse passività gravanti il Patrimonio Caffarelli.

Viste le deduzioni a Stampa con i rispettivi sommarii esibite al Primo Turno di questo Tribunale nelle quali vengono sviluppate le ragioni hinc inde in ordine alle diverse questioni proposte innanzi il lodato [c. 174r] Tribunale.

Visto il Voto all'uopo fatto dall'Illustrissimo Signor Avvocato Iacopo Alessandro Ruga affermativo per gli atti di cui si tratta.

Visto il Nostro Rescritto apposto i calce della Memoria col quale ordinammo che si presentassero innanzi di Noi li Signori Giovanni Pozzonelli figlio della Signora Vincenza Vedova Caffarelli non che il Signor Giuseppe Laureti Curatore da Noi deputato in mancanza dell'altro Parente non interessato onde essere interpellati a forma di Legge.

Visto il Processo Verbale redatto innanzi di Noi col ministero [c. 174v] del sottoscritto Cancelliere az me rimane alligato [sic!] il Voto anzidetto e dal qual Processo risulta la piena annuenza ed approvazione dei sunnominati Poss[esso]re e Curatore per la esecuzione degli Atti in discorso, non che la conferma da parte della Signora Duchessa Vedova Caffarelli a quanto ci ha rappresentato in seguito delle interrogazioni da Noi fattegli in proposito.

Considerando in genere che le transazioni sono sempre abbraccievoli [sic!] perché eliminano li giudizi sempre insorti, e dispendiosi, e ridonano ai litiganti la buona armonia.

Considerando in specie che le [c. 175r] questioni pendenti tra la Signora Vedova Duchessa Caffarelli ed il Duca Don Gaetano Caffarelli essendo oltremodo dubbiose il miglior temperamento che potevano Essi adattare è certamente quello della Concordia.

Considerando che verificandosi nella stabilita conciliazione tutta la corresponsività per la vicendevoles remissione, e rinuncia alle rispettive pretese non v'è luogo ad eccepire sulla giustizia e convenienza della medesima.

Considerando rapporto alla ratifica del Contratto di Vendita del Palazzo, ed annessi che l'utilità del medesimo scorgesi ad evidenza in ragione delle cifre censuali col vistoso prezzo convenuto.

Considerando che al vantaggio così evidente aggiungesi la necessità dal lato della Signora Vedova Duchessa Caffarelli a motivo delle passività gravanti il Patrimonio del Marito che con questo sol mezzo gli è dato di estinguere senza poi parlare dello stato dei fondi bisognevoli di riparazioni, e restauri.

Considerando che neppure può incontrarsi eccezione relativamente alla conciliazione stabilita dalla Signora Duchessa Vedova Caffarelli con i Legatari essendo presso a poco sulle basi dei Censi vitalizi.

Considerato tutt'altro da considerarsi [c. 176r]

Invocato il Nome Santissimo di Dio

Pronunciando stragiudizialmente in grado di Giurisdizione volontaria inerendo al voto del predetto Giureconsulto, ed al parere dei sunnominati Possessore e Curatore abbiamo ammesso ed ammettiamo integralmente la premessa istanza per tale effetto autorizziamo la Signora Duchessa Vincenza Conti Ved]ov]a Caffarelli a poter procedere alla transazione con il Signor Duca D. Gaetano Caffarelli alla rattifica [sic!] del Contratto di vendita del Palazzo al Campidoglio ed annessi non che alla conciliazione co Legatari, ed al Cancellamento della ipoteca iscritta per il legato [c. 176v] di Scudi Sessantuno mensili il tutto nel modo, e sulle speciali condizioni espresse nella stessa istanza il di cui contenuto intendiamo che si abbia a ritenere come letteralmente qui riportato, e trascritto abilitandola altresì a stipulare in proposito l'analogo Istromento per gli atti di qualsivoglia Notaro con tutte le opportune Clausole, rinuncie, e giuramento.

Roma dalla Nostra Residenza questo dì ventisette Febraro mille ottocento cinquantaquattro.

Antonio Sartori Cancelliere

Registrato a Roma li 27 Febraro 1854 in psg[in]e 28 = Apostille volume 253 Atti Giudiziari [c. 177r]  
Foglio 167 Cas[setto] 5 ha pagato S[cudi] 20.

Q. Pierotti Preposto

---

Per copia conforme al suo Originale da me infrascritto Collezionata  
Roma dal mio Offico questo dì ventisette Febraro 18cinquantaquattro 1854

Antonio Sartori [...?] Can[cellier]e del Tribunale del Vicariato di Roma.

[c. 177v]

23 Febrajo 1854

Tassa	S. 452 . 60
Bollo di Reg[istro]	S. 1 . 35
Deposito	S. . 05
Trascriz[ion]e	S. . 95
Iscriz[ion]e di Ufficio	
Vol. 445 Art. 14	S. . 20
	S. 455 . 15

Trascritto all'Ufficio delle Ipotecche di Roma li ventitré  
Febbraro 18quarantaquattro vol 452 lett. A N. ° [...?]  
Ricevuti quattrocentocinquantacinque Scudi, e quindici  
bajocchi

Il Conservatore  
E. Didominici